



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

# ***Il codice di prevenzione incendi***

## ***Introduzione***

*Dott. Ing. Mauro Malizia*  
*Dirigente dei Vigili del Fuoco*

## STRUTTURA DEL CODICE

### Sezione G - Generalità

- G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
- G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
- G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

### **Sezione S - Strategia antincendio**

- S.1 Reazione al fuoco
- S.2 Resistenza al fuoco
- S.3 Compartimentazione
- S.4 Esodo
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- S.6 Controllo dell'incendio
- S.7 Rivelazione ed allarme
- S.8 Controllo di fumi e calore
- S.9 Operatività antincendio
- S.10 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

### Sezione V - Regole tecniche verticali

- V.1 Aree a rischio specifico
- V.2 Aree a rischio atmosfere esplosive
- V.3 Vani degli ascensori
- V.4 Uffici
- V.5 Alberghi
- V.6 Autorimesse
- V.7 Scuole

### Sezione M - Metodi

- M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
- M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
- M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

## CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

[D.M. 3 agosto 2015](#): “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi **dell'art. 15** del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 - S.O. n. 51.

È entrato **in vigore** il **18 novembre 2015**, 90° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.



## IL PROGETTO DI SEMPLIFICAZIONE

Il progetto di semplificazione delle regole di prevenzione incendi (*meno prescrittive, più prestazionali, sostenibili, proporzionate, flessibili...*) è **avviato** presso la D.C.P.S.T. alla **fine del 2013**.

È **presentato** ad **aprile 2014**.

Sono effettuati numerosi **aggiornamenti** delle bozze tenendo conto di vari **suggerimenti** e **rilevi** formulati ad ogni livello.

Si arriva alla **v130**, che viene **inviata** il **18/12/2014** alla CE per la **procedura di informazione** comunitaria.

La **procedura** di informazione **termina** il **19/6/2015**.

Il decreto è firmato dal **ministro** il **3/8/2015**.

## Procedura di informazione comunitaria

La procedura d'informazione comunitaria ai sensi della **direttiva 98/34/CE**, come mod. dalla direttiva n. 98/48/CE, è terminata il 19/6/2015.



EUROPEAN COMMISSION  
GROWTH DIRECTORATE-GENERAL

Single Market for goods  
Prevention of Technical Barriers

Notification Number: 2014/641/I

**Draft ministerial decree on: "Approval of technical fire prevention standards, in accordance with Article 15 of Legislative Decree No 139 of 08 March 2006"**

Date received : 18/12/2014  
End of Standstill : 19/06/2015  
Issue of detailed opinion by : Commission

**Attenzione!** Il **provvedimento ufficiale** pubblicato in G.U. contiene vari aggiornamenti rispetto anche alla bozza di cui alla versione v130 inviata alla Commissione Europea.

## OBIETTIVI DEL PROGETTO DI SEMPLIFICAZIONE

- ✓ Disporre di un **testo unico** in luogo di innumerevoli regole tecniche;
- ✓ **Semplificare** le regole di prevenzione incendi;
- ✓ Adottare **regole meno prescrittive**, più **prestazionali**;
- ✓ Individuare **regole sostenibili**, **proporzionate** al rischio reale, che garantiscano comunque un **pari livello** di sicurezza;
- ✓ Fare in modo che le norme VVF si occupino solo di “**antincendio**”;
- ✓ **Flessibilità** e possibilità di scegliere fra **diverse soluzioni**;
- ✓ Favorire l’utilizzo dei metodi dell’**ingegneria antincendio**.



## Testo unico

Negli ultimi anni sono state **em-  
nate moltissime norme verticali**  
di prevenzione incendi per varie  
attività, con trattazioni a volte  
non uniformi di argomenti simili.



Uno degli obiettivi iniziali del progetto di semplificazione è quello di **disporre** di un **testo unico** in luogo di innumerevoli regole tecniche, che tratti la materia in maniera omogenea.

L'obiettivo potrà ritenersi attuato quando sarà completato l'inserimento di tutte le **“vere” RTV** (*locali di pubblico spettacolo, ospedali, attività commerciali, ecc.*).

## Semplificazione delle regole

Il Codice prosegue nel processo di “semplificazione” già avviato, per gli aspetti amministrativi, con il [D.P.R. n. 151/2011](#) che tiene conto, tra l’altro, dell'introduzione della **SCIA**, in base al quale **ogni atto di “autorizzazione”** (*comunque denominato*) **è sostituito da segnalazione** corredata da dichiarazioni/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati e elaborati.

S.C.I.A

**L’attività può iniziare** dalla data di presentazione della SCIA.

La PA, in caso di accertata carenza, **entro 60 giorni** può disporre il **divieto di prosecuzione** dell’attività, **salvo che l’interessato conformi entro un termine** fissato ( $\geq 30$  gg).



## Regole meno prescrittive

Il Codice consente di adottare **regole meno prescrittive** e più **prestazionali**.

L'**approccio prestazionale** a differenza del prescrittivo (*rigido e inadeguato soprattutto per situazioni complesse ove spesso è difficile rispettare prescrizioni*) **consente** una **valutazione quantitativa** del livello di sicurezza antincendio.

L'**analisi è più mirata**, consente di ottenere **risultati più aderenti alla realtà** e di commisurare le misure di protezione antincendio alle **reali necessità**, rendendo possibili **risparmi sui costi degli interventi**.



## Regole più sostenibili e proporzionate

In accordo con le aspettative della comunità si è cercato di orientarsi verso **regole più sostenibili**, in linea con le esigenze di sviluppo economico.



Importante è anche l'esigenza che tali regole appaiano **proporzionate** al rischio reale di un'attività, evitando inutili dispendi di risorse.

In ogni caso, pur operando tale snellimento e semplificazione, tali regole devono essere in grado di garantire comunque un **pari livello** di sicurezza antincendi.

## Norme solo “antincendio”

Il codice fa in modo che le norme VVF si occupino solo di “**antincendio**”.

È stata prevista una **revisione delle regole tecniche** vigenti di prevenzione incendi (norme verticali).

Per le “norme verticali” è stata prevista l’**eliminazione** di tutte le **misure** tecniche **non specificamente antincendio**.

*Ad es. la “RTV Autorimesse” **non tratta** argomenti relativi alle varie **caratteristiche geometriche** (ampiezza corsie di manovra, pendenza, raggi di curvatura delle rampe, ecc.).*

*In tal modo è possibile **evitare** i numerosi ricorsi alla procedura della **deroga** alle disposizioni di cui al D.M. 1 febbraio 1986.*



## Diverse soluzioni

Il codice prevede **flessibilità** e possibilità di scegliere fra **diverse soluzioni**.

La metodologia di progettazione prevede fra **soluzioni** progettuali la possibilità di scelta fra:





- **Soluzioni conformi** (*soluzione di immediata applicazione*);
- **Soluzioni alternative** (*richiedono ulteriori valutazioni*);
- **Soluzioni in deroga** (*è richiesta l'attivazione del procedimento di deroga*).

## Ingegneria della sicurezza antincendio

Il codice prevede una specifica sezione (Sezione M) favorendo l'utilizzo dei metodi dell'**ingegneria della sicurezza antincendio**.

Nei capitoli M1, M2 e M3 è descritta la **metodologia di progettazione** dell'ingegneria della sicurezza antincendio, l'**individuazione degli scenari** di incendio di progetto e la **salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale**.



## STRUTTURA DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento è costituito, oltre al **preambolo**, da:

– **Parte dispositiva** costituita da **5 articoli**.

**Art. 1:** *Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi;*

**Art. 2:** *Campo di applicazione;*

**Art. 3:** *Impiego dei prodotti per uso antincendio;*

**Art. 4:** *Monitoraggio;*

**Art. 5:** *Disposizioni finali;*

– **Un allegato** (*Codice di prevenzione incendi*) diviso in **4 Sezioni**.



## ALLEGATO

È il "*Codice di prevenzione incendi*", suddiviso in **4 Sezioni**:

- G Generalità** (*termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio*); "RTO"
- S Strategia antincendio** (*misure antincendio, da reazione al fuoco a sicurezza impianti tecnologici*); "RTO"
- V Regole tecniche verticali** (*Aree a rischio specifico, atmosfere esplosive; vani ascensori; uffici; alberghi; autorimesse; scuole; ... altre da pubblicare*); "RTV"
- M Metodi** (*ingegneria sicurezza antincendio, scenari progettazione prestazionale, salvaguardia vita*). "FSE"

## IL CODICE È ALTERNATIVO

- Criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'**art. 15 co. 3**, del [D.Lgs n. 139/2006](#).
- Alle seguenti **regole tecniche**:
  - [DM 30/11/1983](#) “Termini, definizioni e simboli grafici”;
  - DM 31/3/2003 “Reazione al fuoco condotte distribuzione”;
  - [DM 3/11/2004](#) “Dispositivi per l'apertura delle porte”;
  - [DM 15/3/2005](#) “Reazione al fuoco”;



\* ... segue

- [DM 15/9/2005](#) “Impianti di sollevamento”;
- [DM 16/2/2007](#) “Classificazione di resistenza al fuoco”;
- [DM 9/3/2007](#) “Prestazioni di resistenza al fuoco”;
- [DM 20/12/2012](#) “Impianti di protezione attiva”;
- [DM 22/2/2006](#) “RTV Uffici” (*introdotta con D.M. 8/6/2016*)
- [DM 9/4/1994](#) “RTV Alberghi” (*introdotta con D.M. 9/8/2016*)
- [DM 1/2/1986](#) “RTV Autorimesse” (*introdotta con D.M. 21/2/2017*)
- [DM 26/8/1992](#) “RTV Scuole” (*introdotta con D.M. 7/8/2017*)

## IL CODICE SI PUÒ APPLICARE:



**Attività soggette** a controllo VVF - DPR n. 151/2011:

**Att. 9, 14, 27÷40, 42÷47, 50÷54, 56÷57, 63÷64, 66<sup>(1)</sup>, 67<sup>(2)</sup>, 70÷71, 75<sup>(3)</sup>÷76:**

*Officine...; Impianti ...; Stabilimenti ...; Laboratori ...; Depositi ...; Falegnamerie; Attività industriali e artigianali ...;*

***Uffici; Alberghi; Autorimesse; Scuole.***<sup>(4)</sup>

<sup>1</sup> Att. 66 ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini.

<sup>2</sup> Att. 67 ad esclusione degli asili nido.

<sup>3</sup> Con il D.M. 21 febbraio 2017 sono eliminate le parole «limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili».

<sup>4</sup> RTV Uffici (att. 71), alberghi (att. 66), autorimesse (att. 75), scuole (att. 67) introdotte con decreti successivi.

## IL CODICE NON SI APPLICA:



### **Att. 1÷8, 10÷13, 15÷26, 41, 48÷49, 55, 58÷62:**

*Impianti, reti di trasporto con sostanze infiammabili, esplosivi, comburenti, radioattive, distributori carburante, centrali termoelettriche, macchine elettriche, gruppi elettrogeni, demolizione veicoli, ...*

### **Att. 65, 68÷69, 72÷74, 77÷80:**

*Locali di spettacolo, impianti sportivi, ospedali, attività commerciali, edifici tutelati, edifici promiscui, centrali termiche, edifici civili, stazioni, metropolitane, interporti, gallerie, ...*

Il Codice è basato sui seguenti **principi**:

**Generalità**: metodologie comuni applicabili a tutte le attività.

**Semplicità**: sono privilegiate soluzioni semplici.

**Modularità**: la complessità della materia è scomposta in moduli.

**Flessibilità**: ricchezza di soluzioni progettuali.

**Standardizzazione**: secondo standard internazionali.


**Inclusione**: le diverse disabilità (*motorie, sensoriali, cognitive, ...*) temporanee o permanenti sono parte integrante della progettazione.

**Contenuti basati sull'evidenza**: basato sulla ricerca scientifica.

**Aggiornabilità**: seguendo il continuo avanzamento tecnologico.

## IPOTESI FONDAMENTALI

- ✓ In condizioni ordinarie, l'incendio di un'attività si avvia da **un solo punto di innesco**.  
*Escluso incendio doloso o eventi estremi (es. catastrofi, azioni terroristiche, ...)*




- ✓ Il rischio d'incendio **non può essere ridotto a zero**.  
*Le misure antincendio sono selezionate per minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili.*



## METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE

Il Codice utilizza la **metodologia** dell'individuazione di **livelli prestazionali** (I, II, III, IV, ...), introdotta per la prima volta in Italia nel campo della resistenza al fuoco con il DM 9/3/2007, **estendendola** a tutte le altre "misure antincendio"<sup>(5)</sup> (*Reazione al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza, controllo dell'incendio, ...*).



<sup>5</sup> *Strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio.*

## METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE

- 1) Valutazione del rischio (*stabilire i **profili di rischio**  $R_{vita}$   $R_{beni}$   $R_{amb}$* ).
- 2) Attribuzione **livelli** di prestazione (*I, II, III, IV, ...*).
- 3) Per ogni **misura antincendio** sono specificati i **criteri** di attribuzione dei livelli di prestazione.
- 4) Scelta **soluzioni** progettuali:
  - *Soluzioni conformi;*
  - *Soluzioni alternative;*
  - *Soluzioni in deroga.*

## **Soluzione conforme**

Soluzione di **immediata applicazione**, che garantisce il raggiungimento del livello di prestazione.

**Soluzioni** progettuali **prescrittive**, proposte nei paragrafi della sezione S (*Strategia antincendio*), che **non richiedono** ulteriori **valutazioni**.

*Es. “Distanza di separazione = 10 m”.*



*Soluzioni standardizzate*



## ***Soluzione alternativa***

Richiedono **ulteriori valutazioni**.

Il **progettista deve dimostrare** il raggiungimento del livello di prestazione.

*Es. “Distanza di separazione calcolata imponendo irraggiamento massimo = 12,6 kW/m<sup>2</sup>”.*

**Consentite** solo per **attività** con **valutazione del progetto** (*no cat. A del DPR n. 151/2011*).



*Soluzioni su misura*

## ***Soluzione in deroga***

È richiesta l'attivazione del procedimento di deroga secondo la normativa vigente.

Tutte le disposizioni del Codice, incluse le RTV, possono essere oggetto di deroga.

Si impiega uno dei **metodi avanzati** di cui al § G.2.7:

- **Ingegneria della sicurezza antincendio;**
- **Prove sperimentali;**
- Analisi e progettazione secondo **giudizio esperto.**

## **Attività che possono avvalersi della procedura di deroga**

Per le attività rientranti nel campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015, **in precedenza non normate**, l'emanazione del codice ha reso **possibile** la procedura di **deroga**.

Si possono configurare **4 casi**:

- 1) Attività nel **campo di applicazione** del Codice;
- 2) Attività **con RTV** (*non nel campo di applicazione del Codice*);
- 3) Attività **senza RTV** (*non nel campo di applicazione del Codice*);
- 4) Attività **con RTV** e **nel campo di applicazione** del Codice.

## 1) Attività nel campo di applicazione del Codice

*Es. officine, impianti, stabilimenti, laboratori, depositi, ecc.*

Le attività comprese nell'attuale campo di applicazione del codice sono in genere **luoghi di lavoro, non dotate di RT** specifica.



La deroga è codificata al capitolo G.2.5.4.3.


L'emanazione del codice **ha reso possibile** la procedura di **deroga** per tali tipologie di attività.

## 2) Attività con RTV, ma non in campo di applicazione del Codice

*Es. ospedali, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, attività commerciali, edifici di civile abitazione, ecc.*

L'adozione di **singole misure** del Codice **non assicura** l'automatico **parere favorevole**.

*Le norme del Codice fanno parte di strategie organiche della sicurezza antincendio, da applicare integralmente.*



### 3) Attività senza RTV non in campo di applicazione del Codice

Es. officine, impianti, stabilimenti, laboratori, depositi, ecc. **sotto** i limiti di **soglia** di cui al DPR n. 151/2011, e pertanto **non soggette a controllo VVF**.



**Non è consentito** il ricorso alla **deroga**.



#### **4) Attività con RTV e in campo di applicazione del Codice**

*Es. ad oggi **uffici, alberghi, autorimesse, scuole** (ed altre quando saranno inserite tra le RTV del Codice).*

Se per un albergo si chiede la deroga al D.M. 9 aprile 1994 utilizzando singoli capitoli del Codice:

- l'adozione di **singole misure** del Codice **non assicura** l'automatico **parere favorevole**.



*Le norme del Codice fanno parte di strategie organiche della sicurezza antincendio, da applicare integralmente.*

## ESEMPIO METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE

Liv. prest.	Descrizione	Criteri di attribuzione	Soluzioni conformi
I	Nessun requisito	Non ammesso, in genere, in attività soggette o ammesso a certe condizioni	Non ammesse o fissate condizioni molto rigorose
II	Prestazione bassa	Attività con determinati profili di rischio o dove siano verificate determinate condizioni	Dispositivi minimi, condizioni rigorose, ...
III	Prestazione media	Attività con profili di rischio e condizioni più gravose	Dispositivi medi, ...
IV	Prestazione elevata	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.	Dispositivi elevati, ...
...	...	...	...



## I TRE PROFILI DI RISCHIO

**Indicatori semplificati** per valutare il rischio d'incendio, utilizzati per attribuire i **livelli di prestazione**.

La necessità di individuare **3 profili** di rischio ( $R_{vita}$ ,  $R_{beni}$  e  $R_{amb}$ ) deriva dai compiti attribuiti ai VVF dal D.lgs n. 139/2006 (art. 13 co. 1) in materia di prevenzione incendi:

*La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di **sicurezza della vita umana**, di incolumità delle persone e di **tutela dei beni** e dell'**ambiente** ...*

## I TRE PROFILI DI RISCHIO

- ✓ **R<sub>vita</sub>**<sup>(6)</sup> Salvaguardia della *vita umana*  
(attribuito per *ciascun compartimento*)
  
- ✓ **R<sub>beni</sub>**<sup>(7)</sup> Salvaguardia dei *beni (artistici e strategici)*  
(attribuito per *l'intera attività*)
  
- ✓ **R<sub>ambiente</sub>**<sup>(8)</sup> Tutela dell'*ambiente*  
(attribuito per *l'intera attività*)

---

<sup>6</sup> Da ISO/TR 16738:2009 e BS 9999:2008 Section 2.

<sup>7</sup> Specifico italiano.

<sup>8</sup> Specifico italiano.

## PROFILO DI RISCHIO $R_{vita}$

È attribuito **per compartimento** in relazione ai seguenti fattori:

✓  $\delta_{occ}$ : caratteristiche *prevalenti* degli **occupanti** che si trovano nel compartimento antincendio;



✓  $\delta_{\alpha}$ : velocità caratteristica *prevalente* di **crescita dell'incendio** riferita al tempo  $t_{\alpha}$  impiegato dalla potenza termica per raggiungere 1000 kW.



Per “*prevalenti*” si intendono le caratteristiche più rappresentative del rischio compartimento in qualsiasi condizione d'esercizio.

## $\delta_{occ}$ : CARATTERISTICHE DEGLI OCCUPANTI



**A) Familiarità**      *(Scuole, attività produttive, ...)*

**A-B) SVEGLI**

**B) Non familiarità** *(Centro commerciale, cinema, ...)*

**C) ADDORMENTATI**      *(Alberghi ...)*

**D) DEGENTI**      *(Ospedali ...)*

**E) IN TRANSITO**      *(Stazioni ...)*

## $\delta_\alpha$ : CARATTERISTICHE DELL'INCENDIO



**1) Lenta** ( $t_\alpha=600$  s)

*(Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo ...)*

**2) Media** ( $t_\alpha=300$  s)

*(Scatole di cartone impilate, libri su scaffale, mobilio in legno ...)*


**3) Rapida** ( $t_\alpha=150$  s)

*(Materiali plastici impilati ...)*

**4) Ultra-rapida** ( $t_\alpha=75$  s)

*(Liquidi infiammabili, materiali plastici espansi ...)*

**$t_\alpha$ :** *Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio, è il tempo per raggiungere RHR = 1 MW.*



## Profili di rischio $R_{vita}$ ( $\delta_{occ}$ , $\delta_{\alpha}$ ) - alcuni esempi

- Attività produttive, artigianali, officine, ...: A1-A4
- Palestre scolastiche: A1
- Autorimesse private / pubbliche: A2 / B2
- Uffici non aperti / aperti al pubblico: A2-A3 / B2-B3
- Ristoranti, ambulatori medici: B1-B2
- Att. commerciali, espositive, di spettacolo: B2-B3
- Alberghi, ...: C<sub>iii</sub>2-C<sub>iii</sub>3
- Ospedali, ...: D2
- Stazioni, metropolitane, ...: E2

## PROFILO DI RISCHIO $R_{beni}$

Si valuta per l'**intera attività** in funzione del carattere strategico dell'opera e del suo valore storico, culturale, architettonico o artistico e dei beni contenuti.



- Risulta **vincolata** per arte o storia se essa o i beni contenuti sono tali a norma di legge;
- Risulta **strategica** se è tale a norma di legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del responsabile dell'attività.

		Opera da costruzione vincolata	
		No	Sì
Opera da costruzione strategica	No	$R_{beni} = 1$	$R_{beni} = 2$
	Sì	$R_{beni} = 3$	$R_{beni} = 4$

## PROFILO DI RISCHIO $R_{\text{ambiente}}$

Si valuta per l'**intera attività**.

Il rischio di danno ambientale può ritenersi mitigato dall'applicazione delle misure antincendio connesse ai profili di rischio  $R_{\text{vita}}$  e  $R_{\text{beni}}$ , che consentono, in genere, di considerare **non significativo** tale rischio.



Le **operazioni di soccorso** condotte dai **VVF** sono **escluse** dalla valutazione del rischio di danno ambientale.



## VANTAGGI

Il Codice in taluni casi può prevedere alcuni “**vantaggi**”, es.:

**Resistenza al fuoco:** per il **livello I** si può **prescindere dalle verifiche** (*costruzioni isolate e occupate da personale addetto per brevi periodi*). È sufficiente evitare conseguenze all'esterno per collasso strutturale, con distanze di separazione.

**Esodo:** può prevedere un numero di **vie d'esodo molto inferiore** rispetto a quanto richiesto con le attuali regole tecniche.

**Controllo dell'incendio:** per il **livello II** è sufficiente (*attività non affollate, carico d'incendio moderato, compartimenti  $\leq 4000 \text{ m}^2$ , sostanze non pericolose, ...*) la protezione solo con estintori, **evitando la rete idranti/naspi**, di norma richiesta per attività soggette.

## STATO ATTUALE DI APPLICAZIONE

A distanza di tempo, tuttavia, **nonostante i vantaggi** che possono derivare, **l'applicazione del Codice di prevenzione incendi** è, ad oggi, ancora **poco diffusa**.

I **motivi** possono essere diversi...

*Difficoltà, scarsa conoscenza, ritrosia da parte dei professionisti a cambiare metodologie di progettazione, tendenza a utilizzare le vecchie regole percepite più “facili”, altre considerazioni ....*

## ... RIASSUMENDO

Oltre alle RTV pubblicate, il Codice si applica a **“attività soggette” non normate** (in genere di **cat. B/C** del DPR n. 151/2011).

Utilizzabile come **riferimento** per **“attività non soggette”**.

Si applica ad attività **nuove ed esistenti, senza distinzione.**<sup>(9)</sup>

L'applicazione **non è obbligatoria**, ma alternativa.

**Non abroga** norme precedenti.

**Nulla cambia per i procedimenti** di prevenzione incendi.

Si rimanda ai [DPR 1/8/2011, n. 151](#), [DM 7/8/2012](#), [DM 9/5/2007](#).

**Nessun obbligo** per **attività già in regola** con il DPR n. 151/2011.

---

<sup>9</sup> **Novità:** le tradizionali regole tecniche prevedono di norma condizioni meno gravose per attività esistenti.

***FINE***

*mauro.malizia@vigilfuoco.it*